

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE PAPA PAOLO VI"**

La fondazione Paolo Sesto è un Ente morale nasce il 22 Aprile 1978 per volere dell'allora Arcivescovo della diocesi Pescara - Penne Mons. Antonio Iannucci. Essa è principalmente frutto del Congresso Eucaristico svoltosi nel settembre del 1977 nella città di Pescara, dove per la prima volta nella storia fu presente il Papa Vescovo di Roma, l'allora Papa Paolo sesto, da esso la Fondazione ha preso il nome.

Art. 1 Denominazione, origine e sede

- 1.1. La premessa costituisce parte integrante del presente statuto.
- 1.2. La Fondazione "Papa Paolo VI" (d'ora in poi Fondazione) è una fondazione di culto, persona giuridica canonica pubblica, eretta da Mons. Iannucci, Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Penne-Pescara con proprio decreto del 22 aprile 1978, ed ha acquisito la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in forza di DPR n. 568 del giorno 11 giugno 1980.
- 1.3. Ha sede in Pescara in Piazza dello Spirito Santo n.5.
- 1.4. La Fondazione è soggetta all'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne (d'ora in poi Arcivescovo) ai sensi della normativa canonica.

Art. 2 Finalità

- 2.1. La Fondazione ha finalità di religione e culto, nello spirito della missione pastorale, pedagogica e caritativa della Chiesa di Pescara-Penne e non ha scopo di lucro.
- 2.2. La Fondazione si propone, anzitutto, di:
 - a) promuovere la testimonianza della carità all'interno della comunità religiosa e civile dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne in forme consone ai tempi e ai bisogni;
 - b) prestare particolare attenzione alla evangelizzazione e alla cura integrale delle persone più bisognose di attenzione e delle loro famiglie;
 - c) promuovere e realizzare attività, anzitutto di assistenza, a favore di ragazzi e adulti in stato di bisogno fisico e psichico che necessitano di assistenza di natura sociale e socio-sanitaria, anche in ragione dell'età.
- 2.3. La Fondazione può svolgere le proprie attività anche al di fuori del territorio dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne, previa intesa con l'Ordinario del luogo.

Art. 3 Attività

- 3.1. La Fondazione consegue i propri scopi, anzitutto, attraverso:
 - a) la promozione e la realizzazione di attività ed iniziative di natura religiosa capaci di annunciare il Vangelo e di far crescere e confermare la virtù della carità Cristiana;
 - b) la prestazione di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari in forma residenziale, ambulatoriale e/o domiciliare a favore delle persone di cui all'art. 2.
 - c) la gestione di centri che ospitano le persone più bisognose di attenzione di cui all'art. 2;
 - d) iniziative e servizi di carattere caritativo, assistenziale, culturale e, in

genere, volti alla promozione della persona e alla sua realizzazione, tenendo conto delle condizioni fisiche, psichiche, economiche e d'età;

e) altre attività conformi alle disposizioni del presente statuto e all'ordinamento canonico.

3.2. La Fondazione può altresì:

a) promuovere la costituzione di altri soggetti giuridici, ecclesiali e civili, oppure partecipare e/o collaborare con soggetti già esistenti, purché le loro finalità ed attività siano compatibili con le proprie;

b) erogare contributi, anche di natura economica, per quanto consentito dalla normativa canonica e civile;

c) concludere qualsiasi atto giuridico se utile o necessario al raggiungimento delle proprie finalità o per la realizzazione delle proprie attività; in ogni caso devono essere osservate le disposizioni del Libro V del Codice di Diritto Canonico, in merito alla validità di tali atti e quelle dell'ordinamento civile per quanto applicabili.

Art. 4 Patrimonio e mezzi di funzionamento

Per conseguire i propri scopi la Fondazione dispone:

a) del Patrimonio, cioè i beni che non possono essere alienati o comunque consumati per le proprie attività senza essere prima imputati a mezzi di funzionamento;

b) dei mezzi di funzionamento, ovvero i beni che possono essere consumati per perseguire gli scopi di cui all'art. 2.

4.1. Il Patrimonio della Fondazione è così distinto:

a) il Patrimonio stabile costituito dai beni oggetto della donazione disposta in data 22 aprile 1978 (Atto Notaio Cristiano Napoleone) dalla sig.ra Colapietra Filomena in Centuori, tenuto conto delle trasformazioni subite;

b) il Patrimonio disponibile, ovvero i beni, i fondi e le riserve contabili che non costituiscono i mezzi di funzionamento.

4.2. Il mutamento nella composizione dei cespiti del Patrimonio non richiede la modifica dello statuto.

4.3. I mezzi di funzionamento della Fondazione sono costituiti da:

a) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi, non destinati a Patrimonio;

b) le rendite e i proventi ricavati dalle attività e dalla gestione del Patrimonio;

c) i proventi delle attività commerciali e non commerciali;

d) i contributi non destinati a Patrimonio erogati dall'Arcidiocesi di Pescara-Penne e da altri enti, canonici o anche civili, pubblici o privati;

e) le donazioni o i lasciti testamentari non destinati a Patrimonio.

Art. 5 Organi della Fondazione

5.1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione,

b) il Presidente e il Vicepresidente,

c) L'Organo di Controllo,

d) il Direttore Generale.

5.2. Gli organi della Fondazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla nomina. I membri degli organi della Fondazione possono essere confermati.

5.3. Ad eccezione di quanto previsto al comma successivo, i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso per

l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio.

5.4. Il Consiglio, con il parere favorevole dell' Organo di Controllo, può deliberare un compenso per i propri membri cui sono delegate particolari funzioni o affidati particolari incarichi.

5.5. La rinuncia all'incarico del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri e dei membri dell'Organo di Controllo è efficace solo se accettata dall'Arcivescovo.

5.6. In caso di sostituzione di un consigliere o di un membro dell' Organo di Controllo, il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio o dell' Organo di Controllo.

5.7. Qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o dell' Organo di Controllo, anche a seguito di rinuncia accettata dall'Arcivescovo, decade l'intero Consiglio o Organo di Controllo.

5.8 L'Arcivescovo potrà, ove lo riterrà opportuno, assumere o la funzione di Presidente o di Legale rappresentante, ed in genere ogni funzione prevista dal presente Statuto.

Art. 6 Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, tutti nominati dall'Arcivescovo, di cui due indicati dal Consiglio Presbiterale.

6.1. L'Arcivescovo può rimuovere per giusta causa i consiglieri nominandone altri al loro posto; può, altresì, nominare un amministratore ai sensi del can. 1279.

Art 7 Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1. Al Consiglio di Amministrazione compete il governo della Fondazione, la gestione del patrimonio e l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

7.2. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, il Consiglio può delegare l'amministrazione ordinaria al Presidente o al Direttore Generale, nonché assegnare funzioni o incarichi a uno o più dei consiglieri, oppure a terzi, conferendo anche i relativi poteri di firma.

7.3. Compete esclusivamente al Consiglio:

- a) programmare l'attività annuale e pluriennale, tenendo conto delle indicazioni pastorali diocesane;
- b) adottare il bilancio preventivo e approvare il bilancio consuntivo ai sensi dell'art.12;
- e) aprire, chiudere, affidare a terzi o cedere i centri e le unità locali ove si svolgono le attività della Fondazione;
- d) definire il Regolamento generale, la pianta organica, la struttura amministrativa centrale della Fondazione, nonché dei centri e delle unità locali ove si svolgono le attività della Fondazione;
- e) deliberare lo stato in giudizio, attivo o passivo, salvo i casi urgenti di competenza del Presidente;
- f) deliberare la costituzione, la modifica e l'estinzione dei rami ETS o di Impresa Sociale;
- g) valorizzare il patrimonio immobiliare e mobiliare;
- h) nominare il Direttore Generale e le altre funzioni apicali, determinandone le competenze, la durata ed il compenso;
- i) deliberare eventuali ulteriori regolamenti;
- j) deliberare le modifiche della composizione del patrimonio;
- k) proporre all'Arcivescovo la modifica del patrimonio stabile e dello statuto, nonché l'estinzione della Fondazione.

Art. 8 Attività del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio, con almeno cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza il preavviso può essere ridotto ad un giorno. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e può essere trasmessa ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo anche per posta elettronica o con mezzi analoghi.

8.1. Mancando la convocazione di cui al comma precedente, le riunioni del Consiglio sono comunque valide qualora siano presenti tutti i Consiglieri.

8.2. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio anche per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

8.3. Il Consiglio deve essere convocato:

- a) per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario o qualora sia richiesto dall'Arcivescovo;
- c) qualora sia richiesto, con contestuale e motivata indicazione dell'ordine del giorno, da almeno due Consiglieri.

8.4. Sono valide le riunioni del Consiglio se è presente la maggioranza dei membri in carica.

8.5. Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri in carica, in caso di parità il Presidente ha il doppio voto.

8.6. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di cui una copia viene inviata all'Arcivescovo.

8.7. Su invito del Presidente dopo averne informato il Consiglio, possono partecipare alla riunione del Consiglio altre persone competenti nelle materie all'esame dell'ordine del giorno. Tali soggetti sono tenuti al segreto professionale e non hanno diritto di voto.

Art. 9 Atti di amministrazione straordinaria e autorizzazioni canoniche

Oltre agli atti indicati dal Libro V del Codice di diritto canonico, sono atti di amministrazione straordinaria ai sensi del can. 1281:

- a) il trasferimento e l'acquisizione oneroso o gratuito di beni immobili, nonché la costituzione e l'acquisizione anche gratuita dei diritti reali;
- b) le locazioni ed i comodati di beni immobili;
- c) l'assunzione di debiti di valore superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can.1292;
- d) la concessione di prestiti;
- e) l'apertura, la chiusura, l'affidamento a terzi e la cessione dei centri e delle unità locali ove si svolgono le attività della Fondazione;
- f) l'acquisto, la cessione o l'affitto d'azienda o di rami d'azienda;
- g) la sottoscrizione delle convenzioni e degli atti con la pubblica amministrazione che implicano l'assunzione dell'obbligo di svolgere attività e prestare servizi, nonché degli atti che rescindono precedenti accordi;
- h) gli investimenti finanziari diversi da quelli in titoli di stato;

9.1. Per la validità degli atti diversi dall'amministrazione ordinaria è necessaria:

- a) la licenza dell'Ordinario diocesano per gli atti di straordinaria amministrazione ai sensi del can. 1281;
- b) l'autorizzazione dell'Arcivescovo per gli atti di alienazione o pregiudizievoli relativi ai beni del patrimonio stabile di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292;
- c) anche la licenza della Santa Sede per gli atti di alienazione o pregiudizievoli relativi a beni del Patrimonio stabile, se di valore superiore alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292, nonché per gli atti riguardanti ex voto oppure oggetti preziosi di valore artistico o storico.

Art. 10 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dall'Arcivescovo, che li sceglie tra i membri del Consiglio di Amministrazione e che potrà, ove lo riterrà opportuno, assumere la funzione di Presidente o di Legale rappresentante.

10.1. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'ente, con facoltà di farsi sostituire, per singoli atti, conferendo procura speciale;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno;
- c) cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi dell'opera dei consiglieri o di terzi;
- d) in caso d'urgenza e solo dopo aver sentito l'Arcivescovo, assume i provvedimenti indispensabili al corretto funzionamento dell'ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- e) trasmette all'Organo di Controllo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo con la Relazione accompagnatoria, almeno trenta giorni prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per la sua discussione;
- f) nomina il Segretario delle riunioni del Consiglio, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

10.2. Il Vice Presidente sostituisce in tutto il Presidente in caso di vacanza dell'ufficio, di sua assenza o di impedimento di qualsiasi genere.

Art. 11 Organo di Controllo.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del decreto legislativo 117/2017, la Fondazione deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.

11.1 L'Organo di Controllo, ove nominato in forma collegiale, è composto da tre membri, nominati dall'Arcivescovo di cui uno indicato dal Consiglio Presbiterale. Il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato dall'Arcivescovo, scegliendolo tra i membri dell'Organo di Controllo, e deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali. Il Presidente convoca l'Organo di Controllo.

11.2. Compete all'Organo di Controllo:

- a) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) verificare la contabilità e, quindi, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo nella loro rispondenza alle risultanze contabili e nei principi utilizzati nonché nella loro capacità di rappresentare fedelmente e compiutamente la situazione della fondazione ed i fatti avvenuti;
- c) predisporre la Relazione al bilancio consuntivo;

11.3 La Relazione al bilancio consuntivo è trasmessa al Consiglio di Amministrazione e all'Arcivescovo.

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge l'Organo di Controllo svolge le funzioni di Organo di Controllo previste dall'Art.30 del D.Lgs. 117 del 2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 Esercizio economico-finanziario e bilancio

12.1. L'esercizio economico-finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

12.2. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione deve adottare il bilancio preventivo secondo lo schema precisato con un apposito Regolamento. Il bilancio preventivo costituisce un limite all'azione di tutti coloro che sono incaricati dell'amministrazione della Fondazione che, in caso di mancato rispetto dei vincoli di bilancio, ne rispondono alla Fondazione ai sensi del § 3 del can. 1281.

12.3. Entro il mese di aprile il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo e la Relazione accompagnatoria. Il bilancio consuntivo deve dare evidenza alle attività di religione o culto.

12.4. Il Bilancio consuntivo è accompagnato da una Relazione che deve:

- a) illustrare l'attività della Fondazione nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori e centri in cui ha operato, anche con riferimento alle prestazioni effettuate nell'esercizio, dando evidenza anche alle attività di religione o culto;
- b) esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti;
- c) rappresentare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria delle società controllate o partecipate in modo significativo.

12.5. Al bilancio consuntivo deve essere allegata anche la Relazione dell'Organo di Controllo.

Copia del bilancio di esercizio del Ramo ETS della Fondazione, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di legge. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della

Fondazione.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ai limiti previsti dalla legge, l'ente deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 13 Direttore Generale

13.1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Arcivescovo, nomina il Direttore Generale, osservando le norme del Regolamento generale e la pianta organica, e specificando la durata dell'incarico e il trattamento economico.

13.2. Il Direttore Generale dirige le attività della Fondazione, con i relativi poteri di firma, osservando quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti previsti dal bilancio preventivo.

13.3. Il Direttore Generale, nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e di quanto previsto dalla legislazione civile, assegna i compiti alle funzioni apicali, fatta salva la nomina, le competenze, la durata e il compenso che spettano al Consiglio di Amministrazione, e ne coordina l'attività.

13.4. Compete al Direttore Generale sovrintendere e coordinare le attività della Fondazione affinché si svolgano in modo regolare, legittimo ed efficiente, nonché proporre al Consiglio di Amministrazione la modifica del bilancio preventivo.

13.5. Se istituiti dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale presiede i gruppi e i comitati di coordinamento e studio.

13.6. Qualora il Direttore Generale non fosse in grado di svolgere la propria funzione, anche solo temporaneamente, è sostituito dal Vice Direttore Generale ove nominato o dal Vice Presidente o da un consigliere di amministrazione indicato dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso che l'impossibilità a svolgere la propria funzione dovesse protrarsi, il Consiglio di Amministrazione procede, anche prima dello scadere del tempo fissato, alla nomina di un nuovo Direttore Generale.

13.7. La funzione di Direttore Generale è incompatibile con quella di Direttore Sanitario.

Articolo 14 - Divieto di distribuzione degli utili

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti dell'Ente.

Articolo 15 – Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all'art. 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 117 del 2017.

Art. 16 – Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al

Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 17 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto della Fondazione, del Codice Civile, del D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia nonché del Codice di diritto Canonico.

HANNO FIRMATO:

- POLIDORI Peppino
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO